

## **TAR Sicilia Sezione di Catania, ordinanza n. 571 del 6 marzo 2020**

### **ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 995 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Anaci (Associazione Nazionale Amministratori di Condominio Italia), in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) (omissis) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

(omissis) (omissis) (omissis)  
rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) dell'ordinanza del Sindaco di Messina n.122/2019 in data 23 aprile 2019; b) dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Messina n. 85 in data 8 aprile 2019; c) della delibera di Giunta Comunale n. 243 del 10 aprile 2019 e del relativo regolamento;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della delibera del Consiglio Comunale n.95 del 17.06.2019 e del regolamento ivi approvato e dell'art.22 titolato: "Utenze condominiali".

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'incidente di esecuzione depositato in data 14 novembre 2019 dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Messina;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene che la richiesta di cui all'incidente di esecuzione proposto dall'Associazione ricorrente non possa trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Nell'ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio 2019 il Tribunale ha fatto "riferimento ai condomini che non dispongano di idonei locali ove allocare i contenitori e ai condomini che, pur disponendo di locali idonei ad ospitare i contenitori, necessitano, per esigenze di sicurezza, di tenere chiusi i locali in questione".

Il termine "locale" indica un luogo chiuso che appartiene a una costruzione, ancorché non edilizia, e non uno spazio aperto; in questo senso esso è stato inteso dal Collegio nella citata ordinanza n. 455/2019 del 22 luglio 2019.

Ne consegue che, allorquando il condominio disponga di spazi aperti, in essi possono ben esser alloggiati i "carrellati", anche nel caso di vecchi edifici che dispongano di un androne aperto.

Le esigenze di sicurezza, invero, non possono spingersi sino al punto di inibire la possibilità di accesso degli operatori agli spazi aperti dell'edificio, altrimenti chiunque potrebbe muovere la relativa obiezione, con la conseguenza che resterebbe del tutto inibito l'uso dei "carrellati" da parte del soggetto incaricato di espletare il servizio.

Né possono assumere rilievo eventuali profili di ordine estetico o igienico-sanitario, posto che, da un lato, nessuna disposizione normativa consente di attribuire rilievo ai primi e che, per i secondi, occorre tener conto che la raccolta e il deposito dei rifiuti sono già organizzati in modo tale che la permanenza dei rifiuti nei "carrellati" è ridotta al tempo minimo indispensabile e che spetta ai condomini preoccuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche dei "carrellati" stessi.

Pertanto, la richiesta di cui al proposto incidente di esecuzione va rigettata, mentre il regolamento delle spese della presente fase può essere rinviato alla decisione definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Terza), rigetta la richiesta di cui al proposto incidente di esecuzione e rinvia il regolamento delle spese della presente fase alla decisione definitiva.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

Diego Spampinato, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

Daniele Burzichelli

